



COMUNE DI APRICA

Provincia di Sondrio

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 28-06-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO RELATIVE ALL'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 16:00, nella sede del Comune di Aprica, su invito del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CORVI DARIO	X	
BALSARINI MARCO	X	
DAMIANI ALESSANDRO	X	
GHISLA FULVIO	X	
NEGRI FRANCO		X
NEGRI ANDREA		X

Componente	Presente	Assente
AMBROSINI MATTEO	X	
MORASCHINELLI SIMONA		X
MORASCHINI VERA	X	
MUTI ELISA		X
DAMIANI SIRO LUIGI		X

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il segretario comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO.

Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. ha istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con D.Lgs 116/2020 entrato in vigore dal 01 gennaio 2021 si recepisce in Italia, la normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti (Direttiva UE 2018/851);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO altresì che il Decreto legge 39/2024, convertito con modificazioni dalla L.67/2024, all'art.7 comma 7 quater stabilisce che per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare le seguenti deliberazioni:

- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/rif del 30.03.2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio”;
- n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.15 del 18.01.2022, con la quale è stato approvato il testo unico per la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 28.03.2022 si è provveduto all’individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il comune di Aprica per il periodo 2022- 2025 ai sensi dell’art. 3 del sopracitato TQRIF approvato con deliberazione di ARERA 15/2022/r/rif;

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata nell’ odierna seduta avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025” con la quale è stato approvato l’MTR anno 2024 che evidenzia a costi complessivi pari a Euro 568.883 così ripartiti:

PARTE VARIABILE	417.286,00 €
PARTE FISSA	151.597,00 €

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 90,80 % a carico delle utenze domestiche;
- 9,20 % a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

RILEVATO, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare con l’aggiunta di ulteriori categorie relative alle superfici domestiche accessorie, mentre le utenze non domestiche, in accordo con quanto previsto dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 sono suddivise in 21(ventuno) categorie, poiché la popolazione residente nel Comune di Aprica è inferiore a 5.000 abitanti;

TENUTO CONTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio con deliberazione n. 19 del 21.02.2024;

ATTESO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4.7 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/Rif;

APPURATO che il PEF approvato risulta pari ad euro 568.883,00 ed appurato che tale entrata assicura all'ente, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quai prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

RITENUTO opportuno individuare le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2024 nelle date:

- 30 settembre 2024 – PRIMA RATA
- 02 dicembre 2024 – SECONDA RATA
- con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2024

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a

cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31.07.2020, aggiornato con deliberazione di consiglio comunale n.28 del 30.07.2021 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26.05.2023;

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati approvati con deliberazione di C.C. n.11 del 28.06.2024, dando atto che il suddetto Piano finanziario costituisce atto necessario e presupposto sostanziale per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;
3. **DI DETERMINARE** per l'anno 2024 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - 90,80 % a carico delle utenze domestiche;
 - 9,20 % a carico delle utenze non domestiche;
4. **DI APPROVARE** per l'anno 2024 le tariffe TARI, con effetto dal 1° gennaio 2024, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale TEFA, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;
6. **DI DARE ATTO** che alle tariffe Tari dovranno essere aggiunte le componenti perequative da dare separata evidenza nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti previste dalla delibera di Arera n. 386/2023:
 - 0,10 euro/utenza, per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a;

- 1,50 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a;

7. **DI STABILIRE** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio tenuto conto dell'ampio preavviso che intercorre dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (entro 30 giorni dalla presente deliberazione) e la scadenza della prima rata (30 settembre) definendo quindi, per l'anno 2024, il versamento della TARI in due rate scadenti:

- 1^ rata 30 settembre 2024 (acconto)
- 2^ rata 02 dicembre 2024 (saldo)
- con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 1^ rata;

8. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

INDI

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DARIO CORVI

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.